VERBALE DI ACCORDO

In data 31 ottobre 2006, in Torino

tra

Il Collegio Costruttori Edili

e

la Fe.N.E.A.L.-UIL, la F.I.L.C.A.-CISL e la F.I.L.L.E.A.-CGIL della Provincia di Torino, che costituiscono la Federazione Unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004 e, in particolare, l'art. 38 del contratto medesimo, si sottoscrive il presente verbale di accordo, di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro 19 dicembre 2002 da valere in Provincia di Torino, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004.

I RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA GESTIONALE DEGLI ENTI PARITETICI
Allegato A

II CASSA EDILE
Allegato B

III PRESTAZIONI CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA
Allegato C

IV TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Allegato D

V MINIMI NAZIONALI DI PAGA BASE ORARIA, INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE, MINIMI NAZIONALI DI STIPENDIO MENSILE, PREMIO DI PRODUZIONE
Allegato E

VI ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Allegato F

VII INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA
Allegato G

VIII INDENNITA' DI TRASPORTO
Allegato H

IX SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE
Allegato I

X ISTITUZIONE DELLA BORSA LAVORO DELL'INDUSTRIA EDILE DELLE COSTRUZIONI
Allegato L

XI PQRS
Allegato M

XII DECORRENZA E DURATA
Allegato N

p. il Collegio Costruttori Edili
della Provincia di Torino

p. la Fe.N.E.A.L.-UIL
Sindacato Prov.le di Torino

p. la F.I.L.C.A.-CISL
Sindacato Prov.le di Torino

p. la F.I.L.L.E.A.-CGIL
Sindacato Prov.le di Torino

Allegato A

RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA GESTIONALE DEGLI ENTI PARITETICI

Le Parti in applicazione dei punti 1 e 2 – Adeguamento degli Enti Paritetici ai mutamenti intercorsi - Riorganizzazione logistica e gestionale degli Enti Paritetici - del Ccpl 19 dicembre 2002, convengono sull'opportunità che la società Edilscuola S.r.l. si occupi della ristrutturazione dell'ex convitto di via Quarello, nella cui area si procederà alla ricollocazione di tutti gli Enti Paritetici ed a tal fine provveda ad assegnare l'incarico ai due Studi di Progettazione (come risultanti dai Verbali delle riunioni della Commissione Intersindacale del 25 novembre 2003 e del 3 dicembre 2003) di predisporre un progetto globale di ristrutturazione che tenga conto delle esigenze di spazi e servizi di ogni singolo Ente. Le fasi progettuali dovranno essere sottoposte alle Presidenze degli Enti coinvolti ed alla Commissione Intersindacale per le eventuali ulteriori indicazioni in merito, tra le quali la definizione dei criteri per l'assegnazione dei lavori.

Il socio unico Ente Scuola Cipet provvederà a fornire i finanziamenti necessari attingendo dalle proprie riserve.

* * *

Le parti, in applicazione del punto 2 - Riorganizzazione logistica e gestionale degli Enti Paritetici - del Ccpl 19 dicembre 2002, convengono che gli Enti Paritetici, autonomamente ed in coordinamento fra loro, affidino, entro il 31 dicembre 2006, un progetto di analisi delle risorse umane presenti negli Enti Paritetici, con la conseguente riorganizzazione degli stessi sulla base delle linee di indirizzo individuate al richiamato punto 2 del Ccpl 19 dicembre 2002, ad un'unica Società specializzata, da individuarsi fra le Parti, entro il 30 novembre 2006.

I risultati di tale analisi saranno altresì sottoposti alla Commissione Intersindacale per le opportune determinazioni.

* * *

L'operatività della Cassa Edile in via Quarello è prevista con decorrenza dal mese di settembre del 2008.

Si ribadisce, inoltre, che al termine della riorganizzazione logistica gestionale degli Enti Paritetici si procederà all'alienazione dell'immobile di via dei Mille ed inoltre di quello che ospita il CPT ed il Centro Congressi, previa verifica, per quest'ultimo, del progetto presentato dagli Studi di Progettazione

* * *

Per tutto quanto non previsto nel presente verbale si rimanda al punto 2) - Riorganizzazione logistica e gestionale degli Enti Paritetici - del Ccpl 19 dicembre 2002.

Allegato B

CASSA EDILE

Premesso

- che le Parti considerano la Cassa Edile strumento idoneo all'assolvimento, sulla base del principio della mutualizzazione, degli oneri afferenti gran parte degli istituti contrattuali;
- che le Parti valutano l'importanza nel "sistema edilizia" che riveste la Cassa Edile per le risposte di carattere sociale che la stessa fornisce ai suoi utenti, in termini di prestazioni,

si conviene e stipula quanto segue.

La Cassa Edile dovrà continuare a perseguire gli scopi istituzionali provvedendo, inoltre, a gestire, con la contribuzione di seguito indicata, le prestazioni di previdenza e di assistenza, la mutualizzazione di oneri vari, ecc., nell'ambito delle razionalizzazioni apportate con il presente contratto.

1) CONTRIBUZIONI

- **Contributo istituzionale Cassa Edile**
 Viene confermata la misura del 3%, di cui 5/6 a carico impresa e 1/6 a carico lavoratore, come previsto dall'art. 36 del vigente C.c.n.l.

- **Mutualizzazione oneri vari**
 dal 1° ottobre 2006, 2,45% così composto:

- RLST:	0,25%
- Permessi sindacali e direttivo:	0,20%
- Alla copertura dei fabbisogni di cui all'art. 7 lett. a), b), c) e d) del C.c.p.l. 19 dicembre 2002	2,00%

Si conviene di coprire il disavanzo destinato ai fabbisogni di cui all'art. 7 lett. a), b), c) e d) del C.c.p.l. 19 dicembre 2002, dell'esercizio 2005/2006, con l'utilizzo della riserva APES.

- **APE:** con decorrenza dal 1° ottobre 2006 il contributo viene fissato nella misura del 4,10%.
- **ENTE SCUOLA C.I.P.E.-T.-CPT**: vengono confermate le contribuzioni attualmente in essere. In caso di disavanzo del bilancio CPT si procederà ad una diversa ripartizione del contributo Ente Scuola/CPT, fermo restando la contribuzione complessiva dell'1%.

2) PROTESI DENTARIE, OCULISTICHE, ORTOPEDICHE ED ACUSTICHE

Al fine di ottenere un impiego più razionale delle risorse finanziarie disponibili si conviene di istituire un apposito Gruppo di lavoro finalizzato alla possibilità di introdurre apposite convenzioni o polizze assicurative per una possibile diversa fruibilità delle prestazioni in parola.

3) MODIFICA STATUTO CASSA EDILE

Le Parti procederanno, entro il 30 novembre 2006, alla modifica dello Statuto Cassa Edile prevedendo la possibilità di effettuare gli investimenti finanziari della stessa anche in forme alternative a quelle esistenti e comunque garantite.

Allegato C

PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA

Le Parti convengono di istituire un apposito Gruppo di lavoro che si occupi dello studio della casistica delle assenze per malattia con particolare riferimento ai primi tre giorni ed in relazione alle dimensioni aziendali ove si verificano tali eventi.

Quanto sopra al fine di consentire alle Parti di definire, nel corso della validità del presente contratto, l'introduzione, in via sperimentale e per la durata di due anni, di una prestazione Cassa Edile per carenza malattia, con modalità ed importo da concordarsi, finanziata attingendo le risorse occorrenti dalla riserva APE.

Allegato D

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il trattamento di fine rapporto, spettante agli operai, ai sensi dell'art. 33 del C.c.n.l. 20 maggio 2004, è accantonato in un apposito fondo denominato "Fondo Trattamento di fine rapporto degli operai edili ed affini della Provincia di Torino" affidato in autonoma gestione alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino, sulla base di una Convenzione stipulata tra le Organizzazioni Territoriali contraenti e la Cassa Edile medesima, a tutto il 31 dicembre 2007.

Il Fondo garantisce a tutti gli operai o agli aventi causa di ricevere, in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la liquidazione del trattamento di fine rapporto accantonato nella misura ed alle condizioni previste dalle vigenti norme di legge e di contratto.

I termini e le modalità per l'accantonamento del TFR sono disciplinati dall'apposito "Regolamento".

Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 la percentuale posta a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del "Fondo" è fissata nella misura del 7% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetta ai contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Entro il 31 dicembre 2007 le Parti valuteranno se, con decorrenza 1° gennaio 2008, il trattamento di fine rapporto, spettante agli operai, continuerà ad essere accantonato presso la Cassa Edile, adeguando, eventualmente, la percentuale di cui al comma precedente o se le imprese provvederanno ad accantonarlo presso di sé, ai sensi dell'art. 33 sopra citato

Resta inteso, fin d'ora, che le Parti, in caso di emanazione di provvedimenti di legge in materia di conferimento del TFR ai fondi di previdenza complementare o a fondi costituiti presso l'INPS o presso altri Enti, si incontreranno per valutare la situazione venutasi a creare, riservandosi di apportare, al presente accordo, le opportune modifiche che si rendessero necessarie.

Allegato E

MINIMI NAZIONALI DI PAGA BASE ORARIA, INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE, MINIMI NAZIONALI DI STIPENDIO MENSILE, PREMIO DI PRODUZIONE

In conformità dell'Accordo nazionale 23 marzo 2006, gli importi in atto al 30 settembre 2006 dell'elemento economico territoriale sono conglobati nell'indennità territoriale di settore spettante agli operai e nel premio di produzione da corrispondere agli impiegati.
Pertanto, con decorrenza dal 1° ottobre 2006, agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 e dalle presenti norme integrative, devono essere corrisposti i seguenti importi di minimo nazionale di paga base oraria e dell'indennità territoriale di settore oraria, che rimangono distinti come evidenziato qui di seguito, mentre l'ammontare del premio di produzione da corrispondere agli impiegati è stabilito nella seguente misura mensile.

1) ***Operai di produzione***

	Minimi nazionali di paga base	Indennità territoriale di settore
Operaio di quarto livello	4,84	1,30
Operaio specializzato	4,50	1,20
Operaio qualificato	4,05	1,08
Operaio comune	3,46	0,93

2) ***Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti***

Minimi nazionali di paga base	Indennità territoriale di settore
3,11	0,83

3) ***Custodi, portinai, guardiani con alloggio***

Minimi nazionali di paga base	Indennità territoriale di settore
2,77	0,74

4) ***Impiegati***

Premio di produzione

1^ Categoria super	299,43
1^ Categoria	275,75
2^ Categoria	227,58
Impiegato di quarto livello	204,41
3^ Categoria	187,42
4^ Categoria	168,62
4^ Categoria Primo impiego	145,26

Allegato F

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'Accordo nazionale 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12, 38 e 46 del C.c.n.l. 20 maggio 2004.
Nella determinazione dell'elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.c.n.l. 20 maggio 2004 – le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Torino, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero ore lavorate e relativo monte salari;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;
- numero degli addetti nel settore iscritti nelle liste di mobilità;
- attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;
- visite nei cantieri effettuate dal CPT;
- ore di formazione effettuate dall'Ente Scuola-C.I.P.E.-T.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di cui all'Accordo nazionale 23 marzo 2006 sulla base dei minimi di paga base e stipendi minimi mensili in vigore al 1° marzo 2006.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2003/30 settembre 2004 (depurato dagli importi degli appalti e dei lavori riferiti alle Olimpiadi del 2006, in considerazione dell'eccezionalità di tale evento), che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazioni dall'Osservatorio sugli appalti, dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

Le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

Le parti all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

L'elemento economico territoriale di cui all'art. 38 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 decorre dal 1° ottobre 2006.

Gli importi orari e mensili definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale, sono i seguenti:

OPERAI DI PRODUZIONE	**dal 1° ottobre 2006 Valori orari**	**dal 1° settembre 2007 Valori orari**
Operaio di quarto livello	0,15	0,34
Operaio specializzato	0,14	0,32
Operaio qualificato	0,12	0,28
Operaio comune	0,10	0,24

Custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	0,09	0,22
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,08	0,19

IMPIEGATI	**dal 1° ottobre 2006 Valori mensili**	**dal 1° settembre 2007 Valori mensili**
1^ Categoria super	35,92	83,80
1^ Categoria	32,32	75,42
2^ Categoria	26,94	62,85
Impiegato di quarto livello	25,14	58,66
3^ Categoria	23,34	54,47
4^ Categoria	21,01	49,02
4^ Categoria 1° impiego	17,96	41,90

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

Resta inteso che, per gli importi, orari e mensili, erogati in via presuntiva ed a titolo di anticipo dell'elemento economico territoriale per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006, valgono le intese che ne hanno determinato l'erogazione.

Allegato G

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Con decorrenza dal 1° ottobre 2006 l'indennità sostitutiva di mensa, prevista dal contratto integrativo provinciale di lavoro 19 dicembre 2002, è elevata a € 0,33 (euro zero/trentatre) orari per gli operai, ed a € 57,09 (euro cinquantasette/zeronove) mensili per gli impiegati, con le stesse modalità di maturazione e di erogazione stabilite dal predetto contratto.

Allegato H

INDENNITA' DI TRASPORTO

Con decorrenza dal 1° ottobre 2006 l'indennità di trasporto, prevista dal contratto integrativo provinciale di lavoro 19 dicembre 2002, è elevata a € 0,28 (euro zero/ventotto) orari per gli operai, ed a € 48,44 (euro quarantotto/quarantaquattro) mensili per gli impiegati, con le stesse modalità di maturazione e di erogazione stabilite dal predetto contratto.

Allegato I

SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE

Le Parti, nel comune convincimento che l'industria delle costruzioni rivesta un ruolo strategico nell'ambito torinese, concordano sulla necessità di dare piena attuazione al sistema di concertazione e di informazione, contenuto negli artt. 111 e 113 del C.c.n.l. 20 maggio 2004 e nel presente Ccpl.

Le parti, inoltre, concordano di istituire un apposito Gruppo di lavoro in materia di concertazione per le grandi opere che analizzi e monitori il mercato delle opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma secondo della Legge 19 luglio 1999, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di Euro.

Quanto sopra al fine di valutare, in occasione del rinnovo del presente contratto provinciale, la possibilità di introdurre una procedura di concertazione preventiva, con modalità da concordarsi, per le opere pubbliche di grandi dimensioni così come sopra individuate e che interessino la provincia di Torino.

Allegato L

ISTITUZIONE DELLA BORSA LAVORO DELL'INDUSTRIA EDILE DELLE COSTRUZIONI

Le Parti convengono di istituire un apposito Gruppo di lavoro sulla materia che, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 114 del Ccnl 20 maggio 2004, che si allega in copia, elabori proposte condivise da sottoporre alle Parti nazionali al fine di contribuire alla piena attuazione del sopra citato articolo.

Un allegato)

Art. 114
ISTITUZIONE DELLA BORSA DEL LAVORO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

Le parti contraenti, ai fini di una razionalizzazione del mercato del lavoro, per favorire l'occupazione e agevolare lo sviluppo locale, concordano di istituire, attraverso lo strumento della convenzione con i Centri per l'impiego, un'attività di supporto alla funzione di incontro domanda – offerta di lavoro costituendo presso la Scuola Edile uno sportello informativo al servizio delle imprese e dei lavoratori.

A questo fine le parti nazionali si riservano entro il 31 dicembre 2004 di stabilire, a completamento dei compiti istituzionali delle Scuole edili, quelli integrativi necessari per assolvere le nuove funzioni, con particolare riguardo:

- alla promozione e alla circolazione delle informazioni alle imprese e ai lavoratori del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro, anche mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte di lavoro delle imprese edili
- all'assistenza delle imprese in relazione ai fabbisogni formativi e occupazionali;
- all'orientamento della richiesta – offerta di lavoro dei lavoratori;
- alla predisposizione e attivazione degli standard minimi e delle misure atte a certificare i crediti formativi;
- all'orientamento al settore.

Le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile potranno consultare direttamente via Internet i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro.

Le persone in cerca di lavoro potranno consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature.

Allegato M

PQRS

Le Parti con riferimento alla Presa d'atto del 19 dicembre 2002, relativa alla Società PQRS, ritengono opportuno che per la stessa si proceda ad un'analisi finalizzata alla determinazione del suo valore di mercato in funzione della sua cessione.

Allegato N

DECORRENZA E DURATA

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente contratto integrativo provinciale di lavoro entra in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Torino, il 1° ottobre 2006 ed ha la durata e la scadenza che, per i contratti integrativi provinciali, saranno fissate in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004.